

Codice A1711C

D.D. 16 febbraio 2023, n. 132

Trasferimento di terreni agricoli ai fini della costituzione di Compendio unico finalizzato all'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 79 della L.R. n. 1/2019 ed in attuazione della D.G.R. del 2 agosto 2019, n. 22-166 e della D.D. n. 891 del 20 settembre 2019. Riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività.



ATTO DD 132/A1711C/2023

DEL 16/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche

OGGETTO: Trasferimento di terreni agricoli ai fini della costituzione di Compendio unico finalizzato all'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 79 della L.R. n. 1/2019 ed in attuazione della D.G.R. del 2 agosto 2019, n. 22-166 e della D.D. n. 891 del 20 settembre 2019. Riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività.

Premesso che il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", così come modificato, tra l'altro, dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, stabilisce, tra l'altro, all'articolo 5 bis, che: "le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili si applicano al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico, di seguito Compendio ed a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento; "i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati costituenti il Compendio, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi;

Dato atto che l'art. 10 del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha soppresso, tra l'altro, le agevolazioni fiscali esistenti relative al Compendio se non per la costituzione del medesimo a titolo non oneroso.

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 22-166 con la quale la Giunta regionale ha stabilito i criteri di determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del Compendio, ai sensi dei citati articoli 5 bis del D.lgs. n. 228/2001 e 79 della L.R. n. 1/2019, demandando al competente Settore A1711C "Attuazione programmi relativi alle

strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche”:

- l’aggiornamento, a livello regionale, dell’ammontare della soglia di riferimento del livello minimo di redditività in base alle risultanze del rinnovo della retribuzione contrattuale dell’operaio agricolo previsto dall’area 3 del CCNL AGRICOLTURA - OPERAI E FLOROVIVAISTI in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2021;
 - la definizione delle disposizioni specifiche, operative e procedurali per l’applicazione delle deliberazioni previste;
- la DD. n. 891/A1711C del 20 settembre 2019, che, in attuazione di quanto previsto dal provvedimento deliberativo sopra citato, detta disposizioni per l’applicazione del Compendio unico finalizzato all’accesso alle agevolazioni di cui sopra;

Dato atto che tale livello minimo è calcolato in base all’ammontare della retribuzione contrattuale annuale dell’operaio agricolo previsto dall’area 3 del CCNL AGRICOLTURA - OPERAI E FLOROVIVAISTI in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2021, e dei successivi aggiornamenti;

Vista l’istanza prot. 25876/2022 del 03/11/2022 con cui il Sig. GAMALERI Alberto, nato ad *omissis* il *omissis*, residente ad *omissis*, in qualità di Legale Rappresentante dell’omonima azienda agricola, CUA *omissis*, chiede il riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al trasferimento di terreni agricoli a titolo non oneroso per la costituzione di Compendio;

Vista l’integrazione all’istanza trasmessa, dallo stesso Sig. Gamaleri Alberto, in data 20/01/2023, prot. n. 1721, con la quale lo stesso dichiara un’aggiuntiva coltivazione di insalata, di secondo raccolto che intende condurre nel Comune di Casal Cermelli al foglio 10 mapp. 85 per una superficie di Ha 1.00.00;

Visto l’Atto d’impegno a costituire Compendio Unico n. 375 di Repertorio, redatto dal Notaio Andrea Fiorelli Bertoli, notaio in Alessandria (AL), registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Alessandria in data 26/10/2022, n. 12175 Serie IT;

Visto il parere dell’Agenzia delle Entrate n. 396 del 23/09/2020 in merito all’applicazione dell’agevolazione 'compendio unico' generale in caso di trasferimento di fondo agricolo per successione;

Tenuto conto che, con verbale di accordo del 23 maggio 2022, è avvenuto il rinnovo contrattuale della retribuzione minima salariale mensile dell’operaio agricolo, previsto dall’Area 3 del CCNL AGRICOLTURA - OPERAI E FLOROVIVAISTI, con un incremento del valore tabellare previsto nella misura del 3% a partire dal 01/06/2022 e dell’1,2% a partire dal 01/01/2023, per cui il nuovo livello minimo di redditività, adeguato al CCNL vigente, per il Piemonte ammonta ora ad euro 13.383,44, così calcolato: (955,96 euro/mese) per 14 mensilità;

Ritenuto di applicare il suddetto parametro ai fini della determinazione del livello minimo di redditività per poter usufruire delle agevolazioni fiscali in questione, nelle more dell’adozione della Determinazione dirigenziale che, sulla base dell’intervenuto rinnovo contrattuale, aggiornerà i valori già previsti dalla DD. n. 891/A1711C del 20 settembre 2019;

Tenuto conto del Verbale d’istruttoria redatto dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufficio, che attesta che i terreni costituiti in Compendio consentono il raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 22-166;

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2019, n. 10-396

“Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”, riporta alla scheda n. 279 il procedimento amministrativo denominato “Determinazione dell'estensione di terreno agricolo necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività per la costituzione del Compendio Unico a titolo non oneroso”;

Considerato che tale procedimento prevede che, a seguito dell'istanza del privato volta ad ottenere il riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività calcolato ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 22-166, il Settore “Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche” entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, conclude il relativo procedimento adottando il provvedimento dirigenziale;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR sopra citata, tenendo conto della tempistica occorrente per l'esame dell'ulteriore documentazione pervenuta in fase istruttoria dal richiedente;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.";
- l'articolo 79 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 contenente il "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale";
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa:

1. è stato costituito Compendio a favore di Gamaleri Alberto, nato ad *omissis* il *omissis*, residente ad *omissis*, *omissis*, con Atto d'impegno a costituire Compendio Unico n. 375 di Repertorio, redatto

dal Notaio Andrea Fiorelli Bertoli, notaio in Alessandria (AL) e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Alessandria in data 26/10/2022, n. 12175 Serie IT;

2. Tale Atto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, istituisce un vincolo di indivisibilità per 10 anni dal momento della sua costituzione;

3. I terreni costituiti in Compendio consentono il raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 22-166;

4. Dovrà essere tenuto aggiornato il fascicolo aziendale presente sull'Anagrafe Agricola Unica a Sistema SIAP, in particolare in riferimento alle particelle ed alle relative colture praticate, ivi comprese quelle di secondo raccolto, indicate nel Compendio Unico e nella relativa domanda di riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività;

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al richiedente Sig. Gamaleri Alberto ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 bis del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1711C - Attuazione programmi relativi alle
strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche)
Firmato digitalmente da Elena Russo